

RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

In questo fascicolo, nella sezione dedicata agli articoli

MICHELE M. COMENALE PINTO, Il passaggio in transito. Spunti sulle Bocche di Bonifacio e su altri stretti a 40 anni dalla firma della convenzione ONU sul diritto del mare.

Passage in Transit. Insights on the Bonifacio Strait and other Straits 40 Years after the Signing of the UN Convention on the Law of the Sea

MARCO PEDRAZZI, Lo ius in bello nello spazio extra-atmosferico

Ius in Bello in Outer Space

ELISABETTA GIOVANNA ROSAFIO, Considerazioni sul rinvio nel tra-sporto aereo di persone tra normativa internazionale-uniforme, unionale e nazionale

Consideration on the «Renvoi» in Air Passenger Transport in Uniform International, Union and National Regulation

ELISABETTA GIOVANNA ROSAFIO, Brevi osservazioni sul Port State Control

Short Notes on Port State Control

TULLIO SCOVAZZI, Il regime dei mari chiusi o semi-chiusi: il caso del Mediterraneo

The Regime of Enclosed or Semi-enclosed Seas: The Case of the Mediterranean Sea

RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

Anno 2023 - Numero 1

Anno 2023

Volume LII

Numero 1

RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

fondata da Antonio Scialoja
ripresa da Antonio Lefebvre d'Ovidio
continuata da Elda Turco Bulgherini



€ 45,00



CACUCCI  EDITORE
BARI

IUS IN BELLO IN OUTER SPACE

ABSTRACT

Some of the most recent armed conflicts have had an important outer space dimension, therefore, a reflection on the ius in bello rules applicable in outer space is necessary. The article considers both rules on the treatment of the victims of armed conflict and rules on the conduct of hostilities. The international law of armed conflict applies in all kinds of armed conflict. Thus, even if no specific rules mention outer space, ius in bello, with some exceptions, would be applicable also in earth-to-space, space-to-space, and space-to-earth military operations. This is true for most ius in bello treaties, starting from bombardments under the Hague Rules of 1907, continuing with the III and IV Geneva Conventions of 1949, the Additional Protocols of 1977, the 1954 Hague Convention on cultural property and its second Protocol of 1999, to conclude with the various international treaties prohibiting or limiting the use of certain weapons. It is equally true for the customary rules of ius in bello. The relationship between ius in bello and outer space law (in particular, the five treaties adopted within the United Nations from 1966 to 1979) is not easy to assess. Lex specialis is not a magic word that can settle all issues. Outer space law rules banning military activities on the Moon and other celestial bodies would render any extension of armed conflict in said areas unlawful. On the other hand, it seems difficult to preserve the special rules on State responsibility contained in Article VI of the Outer Space Treaty of 1967 in a situation of armed conflict. The status of astronauts under outer space law is not compatible with that of combatants under ius in bello: astronauts should however be protected while engaged in outer space, unless they take a direct part in hostilities. The rules on the conduct of hostilities are crucial, due to the possibilities of targeting satellites in orbit. The principle of distinction applies, although many dual use satellites would qualify as military objectives. Targeting satellites for kinetic attacks would however risk breaching the prohibition of indiscriminate attacks, if one considers the debris cloud that such kind of attack would produce, with the ensuing dangers spreading in time and space to the prejudice of indeterminate civil and neutral objects. Said attacks would also possibly violate the principle of proportionality, as would the impairment of even a single dual use satellite, if one considers the foreseeable consequences for civilians benefiting from its operation. The principle of precaution would also be particularly important in the conduct of military operations in outer space. Attacks producing huge clouds of space debris or other, even worse consequences for outer space, would risk breaching the albeit inadequate rules relating to the protection of the environment. Although no specific rules ban or limit anti-satellite weapons, they would be subject to the limits imposed by the aforementioned general principles. Nuclear weapons cannot be placed in outer space; therefore, they could not be used in space-to-space or space-to-earth operations. Outer space and cyber space are everyday more connected, and such connections will entail (and has already entailed) consequences in the conduct of military operations in outer space, that need to be assessed also in legal terms.

Alcuni tra i più recenti conflitti armati hanno un'importante componente spaziale, per cui la riflessione sull'applicabilità delle norme dello *ius in bello* nello spazio extra-atmosferico è necessaria. L'articolo si sofferma sia sulle norme relative al trattamento delle vittime del conflitto armato, sia su quelle relative alla condotta delle ostilità. Il diritto internazionale dei conflitti armati si applica a qualunque tipo di conflitto. Pertanto, anche se nessuna norma menziona in modo specifico lo spazio extra-atmosferico, lo *ius in bello* è destinato ad applicarsi, pur con qualche eccezione, anche alle operazioni militari condotte da terra in direzione dello spazio o viceversa così come a quelle che dovrebbero svolgersi interamente nello spazio. Ciò è vero per la maggior parte dei trattati di *ius in bello*, dalle regole sui bombardamenti nel Regolamento dell'Aia del 1907, passando per la terza e la quarta Convenzione di Ginevra del 1949, i Protocolli aggiuntivi del 1977, la Convenzione dell'Aia del 1954 sui beni culturali ed il suo secondo Protocollo del 1999, per finire con vari trattati internazionali vietanti o limitanti l'uso di determinate armi. È vero ugualmente per la consuetudine internazionale. Le relazioni fra lo *ius in bello* e il diritto internazionale dello spazio (in particolare, i cinque trattati adottati fra il 1966 e il 1979 in seno alle Nazioni Unite) non sono di semplice valutazione, né la formula della *lex specialis* può risolvere tutti i problemi. Le regole del diritto dello spazio che bandiscono qualunque utilizzo militare della Luna e degli altri corpi celesti renderebbero illecita qualunque estensione di un conflitto armato a tali aree. Dall'altro lato, pare difficile preservare in conflitto armato le regole speciali sulla responsabilità internazionale dello Stato contenute nell'art. VI del Trattato sullo spazio del 1967. Lo *status* di astronauta secondo il diritto dello spazio non è compatibile con quello di combattente nello *ius in bello*: gli astronauti dovrebbero peraltro essere protetti finché operano nello spazio, a meno che partecipino direttamente alle ostilità. Le regole sulla condotta delle ostilità hanno un ruolo cruciale, date le possibilità che vengano colpiti satelliti in orbita. Si applica il principio di distinzione, benché i numerosi satelliti a duplice uso si qualificano come obiettivi militari. Colpire satelliti con attacchi cinetici rischierebbe tuttavia la violazione del divieto di attacchi indiscriminati, laddove si consideri la nuvola di detriti che un attacco di questo tipo verrebbe a causare, con i rischi conseguenti, propagantisi nello spazio e nel tempo, per oggetti civili e neutrali. Tali attacchi rischierebbero di violare anche il principio di proporzionalità: lo stesso vale per la neutralizzazione di un singolo satellite a duplice uso, ove si considerino gli effetti pregiudizievoli per i civili beneficiari dei servizi da esso offerti. Il principio di precauzione ha un'importanza particolare con riferimento alle operazioni militari nello spazio. Attacchi che dovessero produrre ingenti nuvole di detriti, o danni allo spazio esterno perfino peggiori, rischierebbero di violare le norme, peraltro inadeguate, sulla protezione dell'ambiente in conflitto armato. Per quanto nessuna norma vieti l'uso di armi antisatellite, l'impiego di tali armi sarebbe comunque soggetto

al rispetto dei principi generali sopra ricordati. Le armi nucleari non possono essere collocate nello spazio, pertanto il loro utilizzo in attacchi dallo spazio verso terra o verso lo spazio sarebbe illecito. La connessione fra spazio extra-atmosferico e spazio cibernetico è sempre più stretta, con conseguenze nelle modalità di conduzione delle operazioni militari nello spazio che vanno valutate anche in termini giuridici.